

L. 19-7-1993 n. 237

Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149](#), recante interventi urgenti in favore dell'economia. (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 luglio 1993, n. 167.

2. Interventi per le medie e piccole imprese.

11. Per consentire l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 5 dell'articolo 36 della [legge 5 ottobre 1991, n. 317](#), formulano secondo le vigenti normative in materia le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale (14).

11-bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei principi di cui alla [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), assicura alle proposte stesse la massima pubblicità e fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni (15).

11-ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11-bis, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte (16)

(14) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237](#).

(15) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237](#).

(16) Comma aggiunto dalla [*legge di conversione 19 luglio 1993, n. 237.*](#)